

VG 1348/09
Piaa hoko

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

I sezione civile

riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. Mario Griffey Presidente

Dott. Angelo Converso Consigliere

Dott. Adriano Patti Consigliere rel. est.

IL CASO.it

nel procedimento R.V.G. n. 1998/2009

relativo al reclamo, ai sensi dell'art. 12 d. lg. 270/99, proposto da:

Consorzio **AZIENDA SERVIZI AMBIENTE (A.S.A.)**, in persona del legale rappresentante, con sede in [redacted] ed elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio degli Avv.ti [redacted] Claudio Vignone e Nicola Battaglia che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;

RICORRENTE RECLAMANTE

nel contraddittorio con:

MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma;

e con:

PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di TORINO, in persona del Sost. Proc. Generale dott.ssa Mirella Prevete;



ha pronunciato il seguente

DECRETO

Conclusioni del reclamante:

IL CASO.it

"Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello,
previa riforma del decreto del Tribunale di Ivrea del 15 dicembre 2009,
accertare e dichiarare che il Consorzio presenta i requisiti di carattere soggettivo ed
oggettivo per essere sottoposto ad amministrazione straordinaria e, per l'effetto,
rimettere gli atti al Tribunale di Ivrea per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai
sensi dell'art. 12, terzo comma d. lg. 270/1999."

Per il P.G.:

"Voglia la Corte d'Appello adita
accogliere il reclamo."

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso proposto il 21 ottobre 2009, il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (A.S.A.), in persona del legale rappresentante, premessi alcuni cenni sulla propria storia (iniziata con la costituzione nel 1989 ad opera di quattro Comunità Montane e con l'ingresso nel 2001 di altri diciannove Comuni, di cui sedici ubicati nell'area XXXXXXXXXX), sull'attività esercitata, con rilevanza esterna (di gestione dei rifiuti, di ciclo integrato delle acque, di servizi di telecomunicazione, ma soprattutto di produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di energia) e sulle ragioni della crisi maturata (per un eccesso di indebitamento, principalmente bancario, finalizzato ad investimenti importanti nell'ampliamento delle attività operative nel settore energia da fonti rinnovabili ed eco-compatibili, senza tuttavia l'auspicata redditività, anche per inefficienze di natura organizzativa), nonché dedotta la sussistenza della propria qualità di imprenditore commerciale, in stato di insolvenza

(risultante dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30 settembre 2009) e dotato dei requisiti di occupazione di personale dipendente (almeno n. 251 lavoratori subordinati da oltre un anno) e di indebitamento qualificato (pari complessivamente a € 76.544.635,80 al 30 settembre 2009 ed a € 69.912.440,00 al 31 dicembre 2008, ben superiore ai due terzi sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, pari a € 90.714.505,00 al 30 settembre 2009 ed a € 91.024.410,00 al 31 dicembre 2008, sia dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio, pari a € 20.244.254,00 al 31 dicembre 2008), prescritti dall'art. 2, lett. a), b) d. lg. 270/1999 ed infine prospettata l'esistenza di trattative con società terze per l'affitto (prima) e la cessione (poi) di due rami d'azienda, nell'ottica di risanamento indicata dall'art. 27 d. lg. cit., adiva il Tribunale di Ivrea per l'accertamento del proprio stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d. lg. cit.

IL CASO.it

In esito a comparizione del consorzio ricorrente in camera di consiglio, a comunicazione di sue memorie con documenti ed a parere favorevole del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 2009, ai sensi dell'art. 7 d. lg. cit., il tribunale adito: preliminarmente ravvisato lo svolgimento di un'attività (di gestione dei rifiuti, di ciclo integrato delle acque, di produzione e vendita di energia, di servizi di telecomunicazione) imprenditoriale, come ben ritenuto possibile anche per gli enti pubblici, con adozione di moduli privatistici (quanto ad operatività in regime di libero mercato, con acquisizione quivi dei mezzi di finanziamento, senza esercizio di poteri autoritativi, di natura amministrativa, degli enti pubblici consorziati e con applicazione delle norme della contrattazione collettiva di diritto privato); esclusa, tuttavia, con effetto preclusivo dell'accertamento richiesto (ed evidente assorbimento di esame degli altri requisiti, in particolare dimensionali), la natura di diritto privato *tout court* del consorzio ricorrente, per la forma giuridica adottata, ai sensi dell'art. 31 d. lg. 267/2000 (T. U. enti locali), rispecchiante la finalità di gestione dei servizi pubblici

(sia pure con criteri di imprenditorialità e di efficienza, ma) nell'interesse primario del corretto svolgimento di servizi di interesse della collettività (e non anche per il conseguimento di un utile di impresa) e con incardinamento (così come le aziende speciali, pur nella loro autonoma personalità giuridica) nell'apparato dell'ente locale di riferimento, la cui volontà influenzante (non già mediante l'esercizio di una diretta vigilanza, ma) in modo indiretto, attraverso gli organi di propria emanazione, le sue decisioni gestorie; con il decreto del 15 dicembre 2009, respingeva l'istanza.

Con ricorso proposto il 30 dicembre 2009, il medesimo Consorzio proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 12, terzo comma d. lg. 270/1999, avverso il predetto decreto motivato, di cui, sulla base di un motivo sostanzialmente unico seppure variamente articolato (e con allegazione di due pareri *pro veritate*), chiedeva la riforma, con l'accertamento, a proprio carico, dei requisiti di legge e la conseguente rimessione degli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

In esito a comparizione in camera di consiglio, acquisite le argomentate favorevoli conclusioni del P. G. in sede, volontariamente intervenuto e verificata la rituale notificazione del ricorso (e del pedissequo decreto) al Ministero per lo Sviluppo Economico, per cui nessuno presentatosi, dopo la relazione del consigliere incaricato e sentiti i difensori del consorzio reclamante, la Corte riservava la decisione, che rendeva con il presente decreto motivato.

IL CASO.11

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con unico, complesso ed articolato, motivo di gravame, il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (A.S.A.) deduce la propria qualità di imprenditore commerciale, soggetto alle ordinarie disposizioni concorsuali (e, tra esse, all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi):

A) dolendosi dell'erronea prospettiva del tribunale, attributiva di prevalenza della *forma* sulla *sostanza*, per non avere avuto esso riguardo, piuttosto che alla forma

giuridica esteriore, alla tipologia ed alle modalità di svolgimento dell'attività, di natura economica, indipendentemente dalla partecipazione di enti locali e per la stessa neutralità, rispetto alla qualificazione dell'ente, dello svolgimento di servizi pubblici, ridondando poi il richiamo statutario all'art. 31 d. lg. 267/2000, anziché nell'inapplicabilità della normativa concorsuale ordinaria, piuttosto nella coerenza della sua operatività (per la distinzione operata, con la modificazione ad esso apportata dall'art. 35 l. 448/2001, tra servizi pubblici locali di rilevanza economica, quali quelli svolti dal Consorzio e servizi pubblici privi di una tale rilevanza, con riserva della gestione dei primi ad enti di diritto privato e dei secondi a soggetti diversi, tra i quali aziende speciali, anche consortili e con limitazione della normativa prevista per esse ai soli consorzi esercenti servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi del novellato art. 31, ottavo comma d. lg. 267/2000);

B) valorizzando l'attività concretamente svolta, interamente indirizzata al libero mercato, con marginale rilievo dei settori in affidamento diretto e prevalenza, al contrario, in termini di incidenza sul fatturato negli anni 2007 e 2008 (addirittura totalitaria dal mese di aprile 2009, a seguito del trasferimento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in precedenza gestiti in regime di privata, ad A.S.A. Servizi s.r.l.) dei servizi, specificamente indicati, nei settori dei rifiuti speciali e liquidi, della depurazione, dell'ambiente, del teleriscaldamento ed altri, gestiti nel modo detto, con essenziale derivazione del proprio finanziamento da società di *leasing* e adozione, nei rapporti di lavoro così come nella redazione dei bilanci, dei criteri privatistici, senza mai ricorso ad alcun potere autoritativo, neppure essendo titolare di poteri amministrativi ed operando sempre in regime di economicità (ribaditane la distinzione dallo scopo di lucro, come noto non esaustivo dell'orientamento finalistico dell'imprenditore commerciale);

IL CASO.it

C) assumendo l'irrilevanza della partecipazione al Consorzio di enti pubblici locali, per la loro capacità generale di diritto privato, che ben ne consente la costituzione

anche di s.p.a., le quali, pure se totalitariamente partecipate da enti locali, non mutano la natura di soggetti di diritto privato, secondo quanto ritenuto da autorevole e recente precedente di legittimità richiamato e con applicazione del principio a fattispecie analoga alla presente, in ancora più recente provvedimento di merito, parimenti citato, individuante gli elementi significativi di qualificazione dell'ente, alla stregua di soggetto di diritto pubblico ovvero privato, nell'analisi del profilo gestionale e di attività, piuttosto che di quello formale della partecipazione azionaria;

D) ribadendo l'irrelevanza del richiamo statutario all'art. 31 d. lg. 267/2000, oltre che per le argomentazioni già svolte, per l'esigenza di individuare, non già con criterio nominalistico né formale, ma *in concreto* l'ente pubblico, tale qualificabile un soggetto in cui vi siano esatta coincidenza tra oggetto sociale e scopi istituzionali dei soggetti pubblici ad esso partecipanti, attribuzione di funzioni pubbliche e di poteri autoritativi funzionali allo svolgimento dei suoi compiti, regole organizzative e di funzionamento alteranti il modello associativo privatistico, riserva di poteri di vigilanza agli enti pubblici di riferimento: caratteristiche del tutto assenti nel Consorzio, strutturato, nella sua articolazione gestoria, negli organi dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, con sorveglianza della prima sull'operato del secondo;

IL CASO.it

E) insistendo, infine, sull'irrelevanza dell'esercizio di attività di prestazione, verso compenso, di servizi pubblici, quali la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani (ricongducibili alle finalità istituzionali degli enti locali consorziati), in misura suvalente rispetto alla complessiva operatività del consorzio (il cui *core business* caratterizzato da attività, quali la produzione e la vendita di ogni tipo di energia ed i servizi di telecomunicazione), in regime di libero mercato, attesa la corretta individuazione della natura dell'attività di un ente pubblico, piuttosto che nella correlazione o meno con le sue finalità istituzionali, con il tipo e le modalità della sua organizzazione; pure richiamato un arresto molto recente del Tribunale di Torino, di ammissione alla

procedura di amministrazione straordinaria di un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, esercente l'attività di corsi di formazione, ancorchè prevalentemente finanziata da fondi pubblici (I.A.L. C.I.S.L. Piemonte), secondo un criterio di economicità.

In ordine all'unico, complesso ed articolato, motivo di gravame, anche tenuto conto dei due pareri *pro veritate* allegati ad ulteriore supporto argomentativo, la Corte osserva quanto segue.

IL CASO.it

Per una più ordinata trattazione logico – sistematica dei vari profili devoluti, sopra illustrati, pare a questo giudicante opportuna la congiunta trattazione di quelli sub A (di prevalenza della *sostanza* sulla *forma*, con riguardo, piuttosto che alla forma giuridica esteriore, alla tipologia ed alle modalità di svolgimento dell'attività, di natura economica), sub C (di irrilevanza della partecipazione al Consorzio di enti pubblici locali) e sub D (di pari irrilevanza del richiamo statutario all'art. 31 d. lg. 267/2000, per l'esigenza di individuazione, in concreto, dell'ente pubblico, per *ésatta* coincidenza tra oggetto sociale e scopi istituzionali dei soggetti pubblici ad esso partecipanti, per attribuzione di funzioni pubbliche e di poteri autoritativi funzionali allo svolgimento dei suoi compiti, per adozione di regole organizzative e di funzionamento alteranti il modello associativo privatistico, per riserva di poteri di vigilanza agli enti pubblici di riferimento), in quanto tra loro connessi per la stretta pertinenza tematica.

Conviene la Corte che il criterio rigidamente formale (di tipo *nominalistico*, secondo la definizione del difensore del Consorzio reclamante nella discussione in camera di consiglio) applicato dal Tribunale di Ivrea, nel rigettare la domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai fini della sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (secondo cui, essendo "*l'attuale veste giuridica del Consorzio A.S.A. ... ancora quella del consorzio tra enti locali*", non avendo "*di fatto l'ente consortile ... deliberato di trasformarsi in società per azioni ... lo stesso allo*

*stato non è assoggettabile alla procedura concorsuale del fallimento e, quindi, della amministrazione ... ai sensi della legge n. 270 del 1999"), contrasti con il principio ormai ampiamente accreditato della prevalenza, a fini di qualificazione di un soggetto come pubblico o privato, della sostanza sulla forma (con richiamo al riguardo dei numerosi precedenti di giurisprudenza amministrativa e civile citati in motivazione da: Trib. S. Maria Capua Vetere 9 gennaio 2009, decr., in *Fall.*, 2009, 713, che ha tuttavia, nella valutazione di prevalenza della sostanza rispetto alla forma giuridica, in presenza di indici sintomatici essenzialmente rappresentati in limitazioni statutarie ed interferenze di legislazione regionale, comportanti deviazioni dallo schema societario tipico, riconosciuto la natura pubblica di una società a partecipazione pubblica, avente natura formalmente privata, con conseguente esclusione della normativa fallimentare).*

IL CASO.it

In base a tale principio, si è così ritenuta, ai fini dell'individuazione dell'effettiva natura del soggetto, al di là della sua formale qualificazione come persona giuridica privata, la rilevanza tanto del carattere strumentale (o meno) dell'ente societario rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche, quanto dell'esistenza (o meno) di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, sintomatica, in particolare, della strumentalità della società rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche (come ancora ultimamente ribadito da: Cons. Stato 31 gennaio 2006, n. 308, in *Dir. e giust.*, 2006, 11, 94).

In questa prospettiva, deve pure essere sottolineato, come in effetti è stato, il progressivo stemperamento della tradizionale distinzione tra ente pubblico e società di diritto privato, in relazione: da un lato, all'impiego crescente della s.p.a. per il perseguimento di interessi pubblici; dall'altro, agli indirizzi emersi in sede di formazione comunitaria, favorevoli all'adozione di una nozione sostanziale di impresa pubblica (art. 2 direttiva CEE n. 80/723, in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; art. 1 direttiva

CEE n. 90/531, in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di servizi); con pari mobilità della linea di confine, distintiva degli enti pubblici dalle società di diritto privato, nell'area della formazione delle "privatizzazioni" (così: Corte cost. 28 dicembre 1993, n. 466, in *Foro it.*, 1994, I, 325, che ha ravvisato la spettanza del controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di Iri, Eni, Ina e Enel; nella stesso senso, in riferimento alla distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale: Corte cost. 1 febbraio 2006, n. 29, *ivi*, 2006, I, 3311).

IL CASO.it

Si comprende allora, in una tale ottica, l'irrelevanza della partecipazione al Consorzio di enti pubblici locali, per l'autonomia dell'ente partecipato dai soggetti partecipanti, dovendosi avere riguardo al modulo organizzativo e di funzionamento adottato. Si è infatti ancora recentemente ribadito, sia pure in riferimento alla s.p.a. con partecipazione pubblica, come essa non muta la propria natura di soggetto di diritto privato solo perché lo stato o gli enti pubblici ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista: posto che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico, sicché il rapporto tra l'ente sociale resta di assoluta autonomia, senza possibilità per il comune di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della s.p.a. mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (in tale senso, in riferimento a s.p.a. in mano pubblica: Cass. sez. un. 15 aprile 2005, n. 7799, in *Foro it.*, 2005, I, 2726, che ha ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di s.p.a., costituita per gestire un servizio pubblico e di cui il comune ^{socio} socio unico).

Nel caso di specie, il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (A.S.A.), costituito (nel 1989 ad opera di quattro Comunità Montane, con ingresso nel 2001 di altri diciannove Comuni, di cui sedici ubicati nell'area Rivarolese e con assunzione allora dell'attuale denominazione) ai sensi dell'art. 31 d. lg. 267/2000, con possibilità di adesione di altri enti locali, forme associative di enti locali ed altri enti pubblici (per la realizzazione delle finalità e dell'oggetto sociale, costituito dall'esercizio di attività di gestione dei rifiuti, di ciclo integrato delle acque, servizi di telecomunicazione, di produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di energia, nonché di altre attività consequenziali connesse: artt. 1 e 2 dello Statuto: doc. 45), appare strutturato secondo una modulazione gestoria, ispirata a criteri di imprenditorialità e di economicità, attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale (art. 25 dello Statuto medesimo), retta dagli organi dell'assemblea (artt. da 7 a 10) e del consiglio di amministrazione (artt. da 12 a 15), con sorveglianza della prima sull'operato del secondo, senza alcuna alterazione del modello associativo privatistico, per riserva di poteri di vigilanza agli enti pubblici di riferimento.

IL CASO.it

Quanto al suindicato richiamo statutario all'art. 31 d. lg. 267/2000 (valorizzato dal Tribunale di Ivrea, in funzione negativa dell'accoglimento del ricorso, per le argomentazioni svolte a pg. 5 del decreto reclamato), esso appare a questa Corte francamente irrilevante, alla luce della già rappresentata esigenza di individuazione *in concreto* dell'ente pubblico.

Piuttosto, esso pare anzi ridondare, come anche osservato dal Consorzio (a pgg. 9 e 10 del reclamo), in senso coerente, anziché ostativo, all'applicazione della disciplina di diritto privato (e quindi, per quanto qui d'interesse, concorsuale ordinaria). E ciò per la distinzione operata, con la modificazione ad esso apportata dall'art. 35 l. 448/2001, tra servizi pubblici locali di rilevanza economica, quali quelli svolti dal Consorzio e servizi pubblici privi invece di una tale rilevanza, con riserva della

gestione dei primi ad enti di diritto privato e dei secondi a soggetti diversi, tra i quali aziende speciali, anche consortili: giusta applicazione della normativa (pubblica) prevista per le aziende speciali ai soli consorzi esercenti servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi del novellato art. 31, ottavo comma d. lg. 267/2000 (per una critica disamina della disciplina statale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare dell'art. 113 d. lg. 267/2000, come successivamente modificato, quale sistema normativo ispirato alla salvaguardia della concorrenzialità del mercato: Corte cost. 1 febbraio 2006, n. 29, cit.).

IL CASO.it

Ma è soprattutto in riferimento ai residui profili sub B), di valorizzazione dell'*attività* concretamente svolta, interamente indirizzata al libero mercato (pure nel senso dell'individuazione della natura, nel caso di specie ritenuta privata, dell'ente, in relazione all'analisi dell'aspetto gestionale e dell'attività, piuttosto del profilo formale della titolarità delle relative partecipazioni azionarie: Trib. S. Maria Capua Vetere 21 luglio 2009, di prossima pubblicazione su *Fall.*, 2010) e sub E), di irrilevanza dell'esercizio di attività di prestazione, verso compenso, di servizi pubblici, riconducibili alle finalità istituzionali degli enti locali consorziati, in misura suvalente rispetto alla complessiva operatività del consorzio, in regime di libero mercato, che più nitida appare, ad avviso di questa Corte, la doverosa soggezione del Consorzio A.S.A. alla normativa concorsuale.

Secondo un approccio interpretativo, di recente progressiva affermazione, ispirato ad un metodo, piuttosto che *tipologico* (ossia di qualificazione, sia pure secondo un criterio non formale, ma sostanziale, della natura giuridica dell'ente), di tipo *funzionale* (inteso all'individuazione della concreta disciplina applicabile all'ente, sulla base di una valutazione di compatibilità della disciplina di diritto comune, dettata per le società di diritto privato con le specifiche norme di settore dettate dal legislatore), comportante un'applicazione, per così dire, "a scacchi" di disposizioni di diritto pubblico, qualora espressamente previste e di diritto privato, qualora, in assenza di

diverse previsioni, non vi sia ragione di deroga ad esse, in considerazione della natura degli interessi protetti (così, per la soggezione al diritto concorsuale di società di diritto privato, pure di rilevanza pubblica: App. Napoli, 15 luglio 2009, di prossima pubblicazione su *Fall.*, 2010; per la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la revoca anticipata dell'incarico di direttore generale, cd. *city manager*, di un Comune, per l'attrazione all'orbita dei poteri privati delle determinazioni in materia degli enti locali: Cass. sez. un. 12 giugno 2006, n. 13538, ord., in *Foro it.*, 2006, I, 3078), si è così fatto riferimento alla natura e qualità degli interessi tutelati, per una selezione discrezionale di compatibilità o meno della disciplina privatistica in una determinata materia.

IL CASO.it

In questa prospettiva, è stata ravvisata la proficuità dell'individuazione del carattere di *necessità* dell'ente (anche se con più specifico riguardo alla società in mano pubblica) rispetto alla realizzazione delle finalità dell'ente pubblico.

Con riferimento alla normativa concorsuale, si è così sottolineata la *ratio* della non fallibilità degli enti pubblici nell'incompatibilità della procedura fallimentare, esecuzione generale (sull'intero patrimonio) e collettiva (dell'intero ceto creditorio) finalizzata alla sua tutela e pertanto interferente con l'ordinaria attività dell'ente pubblico, con sostituzione (in particolare, negli enti territoriali) degli organi della procedura medesima a quelli politici di gestione, comportante un'inammissibile interferenza giudiziaria sulla sovranità dell'ente e dei suoi organi eletti, con pregiudizio degli effetti di spossessamento del debitore e di cessazione dell'attività di impresa (non rimediato dall'eventuale esercizio provvisorio, in quanto rispondente alla diversa finalità dell'interesse dei creditori) sulla continuativa e regolare esecuzione del servizio pubblico, rispondente alla realizzazione di interessi generali.

Ma ove non si verifichi una lesione di tali interessi, appunto riconducibili al carattere necessario dell'attività dell'ente rispetto alla tutela di finalità pubbliche, nessuna preclusione sussiste all'applicazione delle disposizioni concorsuali all'ente.

Ora, nel caso di specie, gli scopi del Consorzio A.S.A. sono diversi da quelli istituzionali degli enti pubblici partecipanti, tenuto conto dello svolgimento di attività economiche a carattere imprenditoriale (per organizzazione, modalità di gestione, finanziamento dal mercato, in particolare mediante operazioni di *leasing*, perseguimento di equilibrio di bilancio), non costituenti necessariamente attività di servizio pubblico (art. 2, primo comma, lett. c, d, f dello Statuto) e rivolte anche a soggetti pubblici e privati diversi dai partecipanti al Consorzio (art. 2, quinto comma, dello Statuto).

IL CASO.it

Ma anche concretamente, si tratta di un'attività interamente indirizzata al libero mercato, con marginale rilievo dei settori in affidamento diretto e netta prevalenza dei servizi, specificamente indicati, nei settori dei rifiuti speciali e liquidi, della depurazione, dell'ambiente, del teleriscaldamento ed altri, in termini di incidenza sul fatturato negli anni 2007 e 2008 (in rispettiva misura del 61,70% e del 58,10%, secondo il dettagliato prospetto, frutto del critico esame delle risultanze contabili, elaborato dal dott. ██████ ██████ nella sua nota del 29 dicembre 2009: doc. 7 allegato al reclamo) e addirittura totalitaria (pari invece al 79,36% nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2009, in base al citato prospetto) dal mese di aprile 2009, a seguito del trasferimento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in precedenza gestiti in regime di privata, ad A.S.A. Servizi s.r.l.).

Dalle superiori argomentazioni discende allora, ad avviso della Corte, coerente con la più recente ed attuale fisionomia, gestione e soprattutto carattere (e modalità) di attività del Consorzio, l'applicazione ad esso delle disposizioni concorsuali e segnatamente di amministrazione straordinaria.

Così ritenuta la qualità soggettiva giustificante la sottoposizione del Consorzio A.S.A. alla procedura, ricorrono indiscutibilmente i requisiti dimensionali, di occupazione di personale dipendente (almeno n. 251 lavoratori subordinati da oltre un anno: doc. 12 del fascicolo di tribunale e doc. 6 del fascicolo del reclamo) e di indebitamento

qualificato (pari complessivamente a € 76.544.635,80 al 30 settembre 2009 ed a € 69.912.440,00 al 31 dicembre 2008, ben superiore ai due terzi sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, pari a € 90.714.505,00 al 30 settembre 2009 ed a € 91.024.410,00 al 31 dicembre 2008, sia dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio, pari a € 20.244.254,00 al 31 dicembre 2008: docc. 10 e 11 del fascicolo di tribunale), prescritti dall'art. 2, lett. a), b) d. lg. 270/1999.

Lo stato di insolvenza risulta, infine, comprovato dalle risultanze della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30 settembre 2009, criticamente disaminate a pgg. da 4 a 9 del ricorso introduttivo, tali da non consentire un regolare pagamento dei debiti contratti.

IL CASO.it

Ricorrono pertanto tutti i presupposti di legge per la dichiarazione dello stato di insolvenza del Consorzio reclamante, a norma dell'art. 3 d. lg. 270/1999, che deve essere resa dal Tribunale di Ivrea, cui gli atti sono allo scopo rimessi, ai sensi dell'art. 12, terzo comma d. lg. cit.

P.Q.M.

la Corte d'Appello

visto l'art. 12 d. lg. 270/1999

in accoglimento del reclamo proposto in data 30 dicembre 2009 dal Consorzio Azienda Servizi Ambiente (A.S.A.), in persona del legale rappresentante, avverso il decreto 15 dicembre 2009 del Tribunale di Ivrea;

rimette

gli atti al Tribunale di Ivrea per la dichiarazione dello stato di insolvenza del predetto Consorzio, a norma dell'art. 3 d. lg. 270/1999;

manda

la Cancelleria a comunicare il presente decreto alla reclamante.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5 febbraio 2010

Il Presidente

(Dott. Mario Griffey)

IL CANCELLIERE
Dott. ADELE MUSCOLINO

Depositato nella Cancelleria della
Corte di Appello di Torino
il15 FEB. 2010.....

IL CANCELLIERE
Dott. ADELE MUSCOLINO

per presa visione
e rinuncia alla

causale

15/02/10

per Avv. Visseri